

## **AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 14 luglio 2006**

Attuazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per i soggetti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale; modifiche, integrazioni e rettifica di errori materiali. (Deliberazione n. 147/06). (G.U. n. 187 del 12.08.2006)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA  
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2006

Visti:

la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;  
la legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/1990);  
la legge 14 novembre 1995, n. 481;  
la legge 23 agosto 2004, n. 239;  
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;  
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  
(di seguito: l'Autorita') 18 marzo 2004, n. 40/2004 e successive  
modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione n. 40/04);  
la deliberazione dell'Autorita' 20 settembre 2005, n. 192/2005  
(di seguito: deliberazione n. 192/05);  
la deliberazione dell'Autorita' 27 aprile 2006, n. 87/2006 (di  
seguito: deliberazione n. 87/06).

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/2004 l'Autorita' ha emanato il  
regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli  
impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);  
al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti  
dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/2004 ne ha  
previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti, per gli  
impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004 con  
possibilità di differimento al 1° luglio 2005;  
in esito alla consultazione avviata con il documento 1° marzo  
2006 «Modifiche al regolamento delle attività di accertamento della  
sicurezza degli impianti di utenza a gas nuovi (deliberazione  
18 marzo 2004, n. 40/04)» l'Autorita' ha apportato con la  
deliberazione n. 87/2006 modifiche ed integrazioni alla deliberazione  
n. 40/04;

a seguito del riavvio delle attività del Gruppo di lavoro  
istituito ai sensi della deliberazione n. 192/2006 si è evidenziata  
la necessità di:  
meglio definire le disposizioni della deliberazione n. 40/04 da  
applicarsi da parte dei soggetti che distribuiscono gas diversi dal  
gas naturale, prevedendo opportune semplificazioni tenuto conto delle  
dimensioni dei soggetti interessati;  
consentire l'utilizzo dell'Allegato E nel caso di riattivazione  
della fornitura a seguito di sospensione per pronto intervento prima  
dell'avvio dell'attuazione del Titolo III della deliberazione n.  
40/04;

correggere alcuni errori materiali introdotti con la  
deliberazione n. 87/06.

Ritenuto che:

sia necessario integrare la deliberazione n. 40/04 con  
disposizioni semplificate per i soggetti che distribuiscono gas  
diversi dal gas naturale, tenuto conto che gli stessi sono tenuti ad  
attuare il Titolo II della medesima deliberazione a far data dal  
1° ottobre 2006;

sia da accogliere la richiesta delle associazioni dei  
distributori di poter utilizzare l'Allegato E nel caso di  
riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per pronto  
intervento, stante il fatto che non sussistono motivi ostativi in tal

senso ma anzi l'adozione di un modello standard facilita le operazioni di riattivazione della fornitura del gas assicurando nel contempo che siano stati rimosse le cause della dispersione di gas che avevano originato la sospensione della fornitura; sia necessario provvedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione n. 40/04;

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04:

a) all'art. 13, comma 1, lettera c), le parole «per richieste di attivazione della fornitura» sono sostituite dalle parole «per richieste di attivazione della fornitura ad impianti di utenza ai quali si applica il Titolo II»;

b) all'art. 18, comma 4, le parole «la documentazione di cui al comma 16.4» sono sostituite dalle parole «la documentazione di cui al comma 16.2»;

c) all'art. 18, comma 4, lettera a), il punto (ii) e' sostituito dal seguente punto:

«(ii) si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che un installatore abilitato ai sensi della legge n. 46/1990, ove richiesto, non gli abbia rilasciato una dichiarazione con cui attesta sotto la propria responsabilita' di aver eseguito con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalita' dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti, sollevando il distributore da ogni responsabilita' per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione di tale clausola»;

d) all'art. 33, il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 31.1 e 32.1, i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.»;

e) all'art. 33, il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «33.3 Il Titolo III entra in vigore dal 1° aprile 2008, ad esclusione del comma 23.1 che entra in vigore dal 1° settembre 2006.»;

f) all'art. 33 e' aggiunto il seguente comma:

«33.7 Gli esercenti che distribuiscono gas diversi dal gas naturale e che non hanno effettuato la separazione societaria tra le attivita' di distribuzione e vendita attuano il presente regolamento con esclusione delle disposizioni di cui ai commi 11.2, 11.3, 11.9, 16.4, 16.7, lettere b) e c), 16.9, lettera a), 16.10 e 16.12.».

2. Di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' ( deliberazione dell'Autorita' n. 40/04 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 14 luglio 2006

Il presidente: Ortis